



Regione Lombardia

DECRETO N° 6440

Del 9/07/2013

Identificativo Atto n. 614

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

MODIFICA DELLO SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I. COME GARANZIA DELLA DISMISSIONE DEGLI STESSI ADOTTATO CON DECRETO DEL 24 GIUGNO 2013, N. 5448

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati,

parte integrante



La Dirigente della Struttura Ricerca e Innovazione in campo energetico

Visto il decreto del Dirigente della Struttura Ricerca e Innovazione in campo energetico del 24 giugno 2013, n. 5448, pubblicato sul B.U.R.L. S.O. n. 26 del 27 giugno 2013;

Considerato che detto decreto adotta lo schema di polizza bancaria o assicurativa per la costituzione di fideiussione a carico dei soggetti richiedenti il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 387/03 e s.m.i.;

Valutato, in autotutela, di modificare lo schema di polizza adottato con d.d.s. 5448/2013 per le seguenti motivazioni:

- 1) l'art. 2 "Delimitazione della garanzia" dello schema di polizza estende l'oggetto della garanzia anche al risarcimento di eventuali danni ambientali connessi all'attività di conduzione dell'impianto autorizzato, garanzia peraltro prevista da specifica polizza denominata RC inquinamento, e tale estensione, non essendo prevista né dal d.m. 10/9/2010 punto j), né dalla d.g.r. 3298/2012 paragrafo 4.5, appare non dovuta in quanto la corresponsione della cauzione è solo a garanzia degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- 2) l'art. 3 "Efficacia e durata della garanzia" dello schema di polizza approvato reca una formulazione che condiziona il Garante (Banca o Assicurazione) al rinnovo della polizza non permettendogli di uscire dal rischio anche allo scadere del periodo di validità della polizza stessa (cinque anni);
- 3) l'art. 4 "Adeguamento" dello schema di polizza presenta gli ultimi due capoversi da eliminare in conseguenza della modificazione dell'art. 3;
- 4) l'art. 6 "Facoltà di recesso" dello schema di polizza reca al 1^ capoverso un mero errore materiale nel termine "Contraente" in luogo di "Garante";

Valutato, per quanto sopra esposto, che il testo adottato con d.d.s. 5448/2013 determina una difficoltà di sottoscrizione di polizze fideiussorie da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003;



Regione Lombardia

Ritenuto opportuno di modificare lo schema di polizza bancaria o assicurativa, al fine di permetterne il rilascio all'atto di avvio dei lavori di costruzione degli impianti, come richiesto dalla normativa (d.m. 10/9/2010 punto j) e d.g.r. 3298/2012 paragrafo 4.5);


Ritenuto per le premesse esposte di:

- modificare lo schema di polizza fideiussoria di cui all'Allegato 1 al d.d.s. 5448/2013, limitatamente ai punti da 1) a 4) sopra indicati;
- adottare, come nuovo schema di polizza bancaria o assicurativa per la costituzione di fideiussione a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. quello allegato al presente decreto - Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l'Allegato 1 al d.d.s. 5448/2013;


DECRETA

di:

1. modificare, per le motivazioni citate in premessa, l'Allegato 1 al d.d.s. 5448/2013, limitatamente ai punti da 1) a 4) sopra indicati;
2. di sostituire l'Allegato 1 al d.d.s. 5448/2013 con il nuovo schema di polizza bancaria o assicurativa per la costituzione di fideiussione a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art.12 del d. lgs. 387/03 e s.m.i., ad esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, allegato al presente decreto - Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre che, a decorrere dalla approvazione del presente decreto le Amministrazioni Provinciali competenti a rilasciare l'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003 adottino i contenuti dell'Allegato A al presente decreto;
4. di pubblicare il presente atto e il relativo Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 La Dirigente Struttura Ricerca e Innovazione in campo energetico

Silvana Di Matteo



2

Allegato A

Schema di fideiussione bancaria o assicurativa a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 387/03 e s.m.i., ad esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, come garanzia della dismissione degli stessi

SPETT. LE PROVINCIA DI ...
VIA ...
CAP

PREMESSO CHE:

- 1) con provvedimento n del la Società con sede legale a p. iva , iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di , n. , è stata autorizzata ai sensi dell'art.12 del d. lgs. 387/03 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio dell'impianto (fotovoltaico, eolico, biomasse)..... ubicato nel comune di Via/Frazione o identificazione catastale.....;
- 2) con d.g.r. del 18 aprile 2012, n. 3298 sono state approvate le Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante recepimento della normativa nazionale in materia e che le stesse prevedono al punto 4.1 l'impegno alla dismissione dell'impianto e, a garanzia di tale impegno, al punto 4.5 la corresponsione all'atto dell'avvio dei lavori di una cauzione per l'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi;
- 3) che il d.m. 10 settembre 2010 al punto 13 lett. j) prevede che la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo proporzionale al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;
- 4) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui ai punti precedenti, la Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di ... in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € , (cifra in lettere/.....);

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 – COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta Agenzia di Credito - iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. o Società di Assicurazione (in seguito denominata GARANTE) autorizzata, ai sensi del d. lgs. 141/2010 con provvedimento n. del, al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie/fideiussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici con sede legale in, Via – qui rappresentata dai Signori..... muniti degli occorrenti poteri (Agenzia di,), con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore della Società (in seguito denominata CONTRAENTE) con sede legale in Comune di Via



..... - e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di (in seguito denominata BENEFICIARIO) – sede in Via - codice fiscale, in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1), 2), 3) delle premesse, fino all'importo di €/.....

ART. 2 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente è tenuto a corrispondere al Beneficiario a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di dismissione dell'impianto, smaltimento del materiale di risulta dell'impianto, ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio.

ART. 3 – EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data di accettazione da parte del Beneficiario sino alla scadenza del quinto (5°) anno di esercizio dell'impianto.

Al termine del quinto anno la garanzia sarà prorogata di ulteriori due (2) anni e a tale successiva scadenza si estinguerà automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte del Garante, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

Il Beneficiario può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

In ogni caso il mancato rinnovo della polizza allo scadere dei sette (7) anni di per sé non potrà essere imputato all'escussione della fideiussione.

ART. 4 – ADEGUAMENTO

In occasione del primo rinnovo (dopo i primi 5 anni di validità della garanzia) il valore della cauzione è rivalutato sulla base dell'indice ISTAT di riferimento per i 5 (cinque) anni precedenti. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI pubblicato mensilmente.

ART. 5 – CESSAZIONE DELL'EFFICACIA

Qualora il Contraente dichiari la cessazione dell'attività autorizzata con il provvedimento di cui in premessa, prima della scadenza della garanzia, lo stesso potrà richiedere al Beneficiario la liberazione della presente garanzia.

Prima dell'emissione della liberazione, il Beneficiario verifica l'avvenuta messa in pristino dello stato dei luoghi.

ART. 6 – FACOLTÀ DI RECESSO

In caso di volontà di recesso dal contratto da parte del Garante, il medesimo presenta richiesta al Beneficiario. L'accoglimento della richiesta da parte del Beneficiario produce l'effetto della cessazione della garanzia a partire dal 30° giorno successivo alla risposta da parte del Beneficiario.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Beneficiario può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

ART. 7 – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dal Garante entro 30 giorni dalla notifica del soggetto Beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la

misura della stessa. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

ART. 8 – PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il Garante ed il Contraente, non possono essere opposti al Beneficiario e non possono essere posti a carico dello stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta al Beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

ART 9 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e il Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra il Beneficiario e il Garante, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

